Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO

AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN

Via Buozzi Strasse 9/b – 39100 BOLZANO/BOZEN – Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577
Presidente / Präsident: Tel. 335/8329241 – E-mail: pg.tappeiner@lnd.it
Codice Fiscale / Steuernummer: 08272960587 – *IBAN*: IT 93 E 08081 11607 000308002002
E-mail: combolzano@lnd.it – *Pec:* combolzano.lnd@legalmail.it
Internet: www.figcbz.it - www.lnd.it - www.figc.it – www.iscrizioni.lnd.it – www.calendarifigcbz.it

Stagione Sportiva – Sportsaison 2020/2021

Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben 34

del/vom 05/11/2020

INDICE / INHALT

DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE / BESCHLUSS LANDESREGIERUNG 03/11/2020 1476

COMUNICAZIONI / MITTEILUNGEN L.N.D. 1487

COMUNICATO UFFICIALE N. 130: DECADENZA AFFILIAZIONE INATTIVITÀ SOCIETÀ 1487
CIRCOLARE N. 32: D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 1490

COMUNICAZIONI / MITTEILUNGEN SETTORE TECNICO 1494

COMUNICATO UFFICIALE N. 150: ABILITAZIONE ALLENATORI UEFA C 1494

COMUNICAZIONI AMBITO REGIONALE / MITTEILUNGEN REGIONALE TÄTIGKEIT 1495

SOSPENSIONE ATTIVITÀ CALCISTICA UFFICIALE REGIONALE - CPA TRENTO E CPA BOLZANO 1495
TELECONFERENZA CON LE SOCIETÀ DI CALCIO A 5 DEI CPA DI TRENTO E DI BOLZANO 1495

COMUNICAZIONI COMITATO PROV. BOLZANO / MITTEILUNGEN LANDESKOMITEE BOZEN 1496

COMPETIZIONI SPORTIVE / SPORTWETTKÄMPFE 2020/2021 1496
CHIUSURA UFFICI / BÜRO SCHLIEßUNG 1500

Deliberazione giunta provinciale / Beschluss Landesregierung 03/11/2020

DRINGLICHKEITSMAßNAHME BEI GEFAHR IM VERZUG DES LANDESHAUPTMANNES
Nr. 63/2020 vom 03.11.2020

Weitere dringende Maßnahmen zur Vorbeugung und Bewältigung des epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-2019

DER LANDESHAUPTMANN

GESTÜTZT AUF

- Artikel 8, Absatz 1, Ziffern 13, 19, 25, 26, Artikel 9 Absatz 1 Ziffer 10 und Artikel 52 Absatz 2, des Autonomiestatuts auch mit Bezug auf Artikel 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3;
- das Landesgesetz vom 08.05.2020, Nr. 4, in geltender Fassung;
- das Dekret des Ministerratspräsidenten vom 24. Oktober 2020;
- die Dringlichkeitsmaßnahmen bei Gefahr im Verzug Nr. 49 vom 25.10.2020 und Nr. 50 vom 30.10.2020;
- den Entwurf des Dekretes des Ministerratspräsidenten vom 3. November 2020;

IN ANBETRACHT DER TATSACHEN

- dass mit Beschluss des Ministerrats vom 7. Oktober 2020 der Ausnahmezustand in Bezug auf das Gesundheitsrisiko durch das Virus COVID-19, welcher ursprünglich durch einen Beschluss des Ministerrats vom 31. Januar 2020 ausgerufen wurde, bis zum 31. Jänner 2021 verlängert worden ist;
- dass, wie aus dem Schreiben des Generaldirektors des Gesundheitsbetriebes vom 2. November 2020, Protokollnummer 152443, hervorgeht, die Verschlechterung der

ORDINANZA PRESIDENZIALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N. 63/2020 del 03.11.2020

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO

- l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, nella sua versione vigente;
- il DPCM del 24 ottobre 2020;
- le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 49 del 25.10.2020 e n. 50 del 30.10.2020;
- la bozza di DPCM del 3 novembre 2020;

CONSTATATO

- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
- che, come risulta dalla lettera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria del 2 novembre 2020, n. di protocollo 152443, il quadro del contagio nella Provincia Autonoma di Bolzano, in base alla

epidemiologischen Situation in Südtirol auf der Grundlage verschiedener Indikatoren zur Folge hat, dass das Land im schwerwiegendsten Szenario (Stufe 4) einzustufen ist, welches in einem Dokument des Gesundheitsministeriums, der Obersten Gesundheitsbehörde, und der Koordinierungsstelle der Regionen und Autonomen Provinzen vom 8. Oktober vorgesehen ist, und welches Elemente für die Bewältigung der neuen SARS-Cov-2-Infektionen in der Herbst-Winter-Saison 2020-2021 vorsieht; auf dieser Grundlage wird die Einführung weiterer restriktiver Maßnahmen empfohlen, damit die Verschlechterung der Ansteckungskurve aufgrund des COVID-19 nachhaltig gestoppt werden kann;

- dass man es aufgrund der oben beschriebenen Situation für notwendig erachtet, weitere Maßnahmen und Präzisierungen einzuführen und die wichtigsten letzthin für das Gebiet des Landes erlassenen Verordnungen in einer einzigen Verordnung zusammenzufassen, um den Bürgern eine klare Übersicht vorzulegen;

valutazione di diversi indicatori, si inserisce nello scenario più grave (livello 4) di cui al documento dell'8 ottobre "*Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale*", predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome, che fornisce elementi per la gestione delle nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020-2021, e che in base a ciò si consiglia l'adozione di misure di sicurezza più restrittive, idonee a fermare in modo decisivo la diffusione del contagio da SARS-CoV-2;

- che, sulla base della situazione sopra descritta, si ritiene di introdurre ulteriori misure e precisazioni, e di riassumere in un solo atto le principali ordinanze emanate nell'ultimo periodo nel territorio provinciale, al fine di presentare ai cittadini un quadro di riferimento chiaro;

VERORDNET

dass auf dem gesamten Landesgebiet vom 4. November bis zum 22. November 2020 folgende Bestimmungen angewandt werden, welche bei jenen Gemeinden, für welche eigene Dringlichkeitsmaßnahmen erlassen wurden, zu jenen spezifischen Bestimmungen hinzukommen.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN – VORBEUGUNGSMAßNAHMEN UND ZULÄSSIGE BEWEGUNGEN

1) Es besteht die Pflicht, immer einen Schutz der Atemwege bei sich zu haben und diesen in allen geschlossenen Orten mit Ausnahme der eigenen Privatwohnung und in allen Orten im Freien zu tragen, und zwar mit Ausnahme jener Fälle, in welchen es aufgrund der Beschaffenheit des Ortes und der Begebenheit der Situation gewährleistet ist, dass nicht zusammenlebende Personen dauerhaft voneinander isoliert bleiben. Unbeschadet von dieser allgemeinen Pflicht sind die Protokolle für die Schule und für die Tätigkeiten der Wirtschaft, der Produktion,

ORDINA

che nell'intero territorio provinciale, dal 4 al 22 novembre 2020 si applichino le seguenti disposizioni che, in riferimento ai Comuni per i quali sono state o saranno emanate apposite ordinanze contingibili e urgenti, si aggiungono alle disposizioni specifiche già previste.

DISPOSIZIONI GENERALI – MISURE DI PREVENZIONE E SPOSTAMENTI CONSENTITI

1) È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il

der Verwaltung und den Sozialbereich sowie die Richtlinien für die Konsumierung von Speisen und Getränken. Ebenfalls davon ausgenommen sind:
a) Personen, die eine sportliche Tätigkeit betreiben;
b) Kinder mit weniger als sechs Jahren;
c) Personen mit Krankheiten oder einer Behinderung, welche mit dem Tragen einer Maske unvereinbar sind, sowie jene, welche mit diesen interagieren und sich deshalb in derselben Unvereinbarkeitssituation befinden;

2) es besteht die Pflicht, zwischen den Personen einen Sicherheitsabstand von mindestens 1 Meter einzuhalten, vorbehaltlich der ausdrücklich vorgesehenen Ausnahmen;

3) bezüglich der Privatwohnungen wird dringend empfohlen, neben den Bewohnern keine anderen Personen zu empfangen, außer aus Arbeitsgründen oder in Situationen der Notwendigkeit;

4) zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr morgens des folgenden Tages sind auf dem gesamten Gebiet des Landes Südtirol nur jene Bewegungen erlaubt, die durch nachgewiesene Arbeitsanforderungen, gesundheitliche Gründe oder Umstände der Notwendigkeit oder Dringlichkeit (darunter die Notwendigkeit, sich zu pflegebedürftigen Personen zu begeben, die Hunde bis zur nächstgelegenen Hundeauslaufzone zu bringen oder die Rückkehr – nach dem Arbeitsende – zum eigenen Wohnsitz, jenem des Partners oder der Familienangehörigen, bei welchen man übernachtet) begründet sind;

5) für die zulässigen Bewegungen zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr obliegt es den Betroffenen, das Bestehen der Umstände, welche die Bewegung erlauben, durch das Vorlegen einer Eigenerklärung laut Artikel 46 und Artikel 47 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 nachzuweisen. Das Land stellt den Bürgern und den Ordnungskräften über seine Webseite einen Vordruck der Eigenerklärung zur Verfügung; es wird jedoch präzisiert, dass es alternativ dazu auch möglich ist, direkt bei einer Kontrolle eine Erklärung mit denselben Inhalten zu verfassen;

consumo di cibi e bevande, e con esclusione dai predetti obblighi:

a) per coloro che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore a sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

2) è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;

3) riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità;

4) su tutto il territorio della Provincia di Bolzano dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio, del partner o di familiari presso cui si pernotta);

5) per gli spostamenti consentiti dalle ore 20.00 alle ore 5.00, gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Provincia mette a disposizione dei cittadini e delle forze dell'ordine tramite il proprio sito web un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo;

6) allen physischen Personen wird dringend empfohlen, sich nicht mit öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln fortzubewegen, es sei denn es liegen Erfordernisse des Berufs oder des Studiums/der Schule vor, oder aus Gründen der Gesundheit oder um nicht ausgesetzte Tätigkeiten auszuüben oder diese Dienste in Anspruch zu nehmen;

7) beim öffentlichen Personennahverkehr (darunter die Autobusse, Züge und Seilbahnanlagen) dürfen maximal 50% der gewöhnlichen Förderkapazität, vorbehaltlich spezielle Ermächtigungen, besetzt werden, und zwar unter strikter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen. Die Bevölkerung wird aufgerufen, die öffentlichen Nahverkehrsmittel nur aus Gründen der absoluten Notwendigkeit oder aus Arbeits- Studien- oder Gesundheitsgründen zu verwenden. Um die Anzahl der in den öffentlichen Verkehrsmitteln beförderten Passagiere zu verringern, ergeht der Aufruf, nach Möglichkeit private Verkehrsmittel zu verwenden;

8) öffentliche Kundgebungen dürfen nur in statischer Form abgehalten werden und unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß Anlage A des Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4; die Verabreichung von Speisen und Getränken sowohl in geschlossenen Orten als auch im Freien ist auf jeden Fall verboten;

9) der Zugang der Öffentlichkeit zu Parks, Villen und öffentlichen Gärten ist unter der Voraussetzung der Einhaltung des Verbots von Menschenansammlungen, des Sicherheitsabstands zwischen den Personen von mindestens einem Meter und der Verpflichtung zum Tragen eines Atemschutzes gemäß Punkt 1) gestattet; Minderjährigen ist der Zugang zu Spielplätzen in Parks, Villen und öffentlichen Gärten für Erholungs- oder Freizeitaktivitäten gemäß den Sicherheitsmaßnahmen in Anhang A des Landesgesetzes 08.05.2020, Nr. 4 gestattet. Die Bürgermeister können mit eigener Maßnahme Zugangsbeschränkungen erlassen;

BILDUNG UND AUSBILDUNG

6) è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

7) nell'ambito del trasporto pubblico locale (tra cui autobus, treni, impianti a fune), i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al 50% della loro capienza ordinaria, salvo specifiche autorizzazioni, e nell'assoluto rispetto delle misure di sicurezza in vigore. Si invita la popolazione ad avvalersi del trasporto pubblico locale solo per casi di assoluta necessità, o per esigenze lavorative, di salute o di studio. Ove possibile, allo scopo di alleggerire il carico di passeggeri nel trasporto pubblico locale, si raccomanda di preferire mezzi privati;

8) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e nell'osservanza delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4; è in ogni caso vietata, sia nei luoghi chiusi che all'aperto, la somministrazione di cibo e bevande;

9) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'obbligo di portare le protezioni delle vie respiratorie di cui al punto 1); è consentito l'accesso dei minori, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4. I Sindaci possono disporre con proprie misure limitazioni agli accessi~~;~~

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10) unbeschadet davon, dass die didaktische und pädagogische Aktivität in der Unterstufe und in den Kleinkindbetreuungsdiensten sowie in den nachschulischen Betreuungsdiensten nach wie vor in Präsenz erfolgen, wird in den Schulen der Oberstufe und in den Universitäten ausschließlich Fernunterricht erteilt, mit Ausnahme jener Fälle, welche ausdrücklich ermächtigt werden;

10) fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia e doposcuola continua a svolgersi in presenza, nelle scuole del secondo ciclo e nell'università la didattica si svolge interamente a distanza, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati;

11) Bildungsreisen, Austausch- oder Partnerschaftsinitiativen, Führungen und didaktische Ausflüge, Schulcamps und sonstige wie auch immer benannte Ausflüge, die von schulischen und nicht-schulischen Einrichtungen organisiert werden, sind ausgesetzt;

11) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite, comunque denominate e organizzate da enti scolastici o non scolastici;

12) sofern eine Schulführungskraft eine gesicherte Kenntnis über ein positives COVID-19-Testergebnis eines/einer Schüler*in, einer Lehrperson oder eines/einer Mitarbeiter*in für Integration der jeweiligen Schule erlangt, verfügt sie auf Grund der ihr vorliegenden Informationen in Erwartung der Handlungsanweisungen des Sanitätsbetriebs organisatorische Maßnahmen zum Wechsel von Präsenzunterricht auf Fernunterricht und leitet gegebenenfalls die Sanifikation in die Wege;

12) qualora un dirigente scolastico sia a conoscenza del risultato positivo del test al COVID-19 di un alunno, di un docente o di un collaboratore all'integrazione della rispettiva scuola, adotta, sulla base delle informazioni a sua disposizione, in attesa delle istruzioni fornite dall'Azienda Sanitaria, le misure organizzative per passare dall'insegnamento in presenza alla didattica a distanza e, se necessario, avvia la sanificazione;

13) sofern eine Führungskraft des Kindergartens eine gesicherte Kenntnis über ein positives COVID-19-Testergebnis eines Kindes, einer pädagogischen Fachkraft oder eines/einer Mitarbeiter*in für Integration des jeweiligen Kindergartens erlangt, verfügt sie auf Grund der ihr vorliegenden Informationen in Erwartung der Handlungsanweisungen des Sanitätsbetriebs ein Aussetzen der pädagogischen Tätigkeit in Präsenz und leitet gegebenenfalls die Sanifikation in die Wege.

13) qualora un direttore della scuola dell'infanzia venga a conoscenza del risultato positivo del test al COVID-19 di un bambino, di un collaboratore pedagogico o di un collaboratore all'integrazione, egli dispone, sulla base delle informazioni a sua disposizione, in attesa delle istruzioni fornite dall'Azienda Sanitaria, la sospensione dell'attività pedagogica in presenza e, se necessario, avvia la sanificazione;

GASTGEWERBE UND BEHERBERGUNGSBETRIEBE

RISTORAZIONE E ALBERGHI

14) die Tätigkeiten der Gastbetriebe laut Abschnitt II.D der Anlage A des Landesgesetzes vom 8 Mai 2020, Nr. 4, sind unabhängig von der Lizenz oder der konkret ausgeübten Tätigkeit ausgesetzt. Der Verkauf von Produkten zum Mitnehmen bleibt von 5.00 Uhr bis 20.00 Uhr gestattet, vorausgesetzt der Zutritt der

14) le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono sospese, indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata. Rimane possibile, dalle ore 5.00 alle ore 20.00, la vendita da asporto, a condizione che l'accesso dei clienti nel locale per ritirare

Kunden zum Lokal zum Abholen der Bestellung erfolgt unter Einhaltung der Regel gemäß Punkt 19) und es bilden sich außerhalb des Lokals keine Menschenansammlungen. Der Verkauf von Produkten durch Hauszustellung ist von 5.00 Uhr bis 22.00 Uhr gestattet, vorausgesetzt die Gesundheits- und Hygienevorschriften für die Verpackung als auch für den Transport werden eingehalten;

15) die Konsumierung von Speisen und Getränken an öffentlichen Orten im Freien ist verboten;

16) die Kantinen (Mensen) und die durchgehenden Cateringdienste auf Vertragsbasis, einschließlich jener durch Restaurants, dürfen ihre Tätigkeit fortführen, vorausgesetzt sie gewährleisten die Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen. Auch die Betriebe zur Verabreichung von Speisen, welche Dienstleistungsverträge zur Verabreichung von Mahlzeiten an die Belegschaft/ Arbeitern /Bedienstete haben, erbringen die vertraglich vereinbarte Dienstleistung an die Betriebe oder Körperschaften unter Einhaltung der hygienisch - sanitären Bestimmungen und des Mindestabstandes zwischen den Personen;

17) Die Beherbergungsstrukturen auf dem Landesgebiet nehmen keine neuen Gäste auf, mit Ausnahme des im Zusammenhang mit dem Notstand eingesetzten Gesundheitspersonals, jenes, welches vom Bevölkerungsschutz eingestellt wurde und allgemein mit Ausnahme all jener, die sich aus Arbeitsgründen in Südtirol aufhalten. Die Tätigkeiten der Verabreichung von Speisen und Getränken innerhalb der Beherbergungsbetriebe dürfen ausschließlich zugunsten der Hausgäste fortgeführt werden;

18) die Raststätten an Autobahnen und Schnellstraßen bleiben geöffnet.

DETAILHANDEL

19) Die Tätigkeiten im Detailhandel sind ausgesetzt, auch in Einkaufszentren, mit Ausnahme der Tätigkeiten, die Lebensmittel und Grundbedarfsgüter, wie in der Anlage 3 beschrieben, verkaufen, welche jedoch an Sonn- und Feiertagen

l'ordine avvenga nel rispetto della regola di cui al punto 19) e che non si creino assembramenti all'esterno dei locali. È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto;

15) è vietata la consumazione di pasti e bevande negli spazi pubblici all'aperto;

16) possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere. Anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai /lavoratori garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienico sanitarie e del distanziamento interpersonale;

17) le strutture ricettive situate nel territorio provinciale non accettano nuovi ospiti in entrata, salvo il personale sanitario impiegato nell'emergenza, quello reclutato dalla protezione civile, e in generale coloro che soggiornano nel territorio della Provincia di Bolzano per motivi di lavoro. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire, esclusivamente per il servizio dei propri ospiti;

18) restano aperte le aree di servizio site su autostrade e superstrade.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

19) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità individuate nell'allegato 3, che restano

ebenfalls ausgesetzt sind. Apotheken, Parapharmazien, Zeitungskioske und Tabakläden sind von diesen Einschränkungen ausgenommen;

20) in den Räumlichkeiten der zulässigen Tätigkeiten ist eine Höchstanzahl von 1 Kunden je 10 m² zulässig; in den Geschäften mit einer Fläche von weniger als 20 m² sind zeitgleich maximal 2 Kunden zulässig;

21) es besteht die Pflicht, in öffentlichen und der Öffentlichkeit zugänglichen Räumlichkeiten sowie in allen gewerblichen Einrichtungen am Eingang der Räumlichkeiten ein Schild anzubringen, auf dem die Höchstzahl der Personen angegeben ist, die sich gleichzeitig in den Räumlichkeiten aufhalten dürfen;

22) im Rahmen der ausgesetzten Detailhandelstätigkeiten ist der Verkauf in Form von Abholung und Zustellung zulässig;

23) die Märkte sind unabhängig von der Art der ausgeübten Tätigkeit geschlossen.

VERANSTALTUNGEN, FEIERN UND VERSAMMLUNGEN

24) Alle organisierten öffentlich zugänglichen Veranstaltungen jeglicher Art, einschließlich der kulturellen, der Bildungstätigkeiten, der Veranstaltungen mit Freizeitcharakter und jener sportlicher Art und der Messeveranstaltungen, sind ausgesetzt, sowohl an öffentlichen als auch an privaten Orten;

25) die öffentlich zugänglichen Aufführungen in Theatern, Konzertsälen, Kinos und an anderen öffentlich zugänglichen Orten sind ausgesetzt. Die Proben auf professioneller Basis für die Aufführungen und die interne Verwaltungstätigkeit können unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen fortgeführt werden;

26) die Proben und Aufführungen der Chöre und Musikkapellen sind ausgesetzt;

27) die Museen und anderen kulturellen Einrichtungen und Orte, einschließlich der Bildungshäuser sind für das Publikum geschlossen. Die Bibliotheken dürfen ihre

comunque chiuse la domenica e nei festivi. Farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai sono esentati dalle restrizioni di cui al primo periodo;

20) nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari ad 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo;

21) è fatto obbligo, nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;

22) nell'ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio;

23) i mercati sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

EVENTI, FESTE E RIUNIONI

24) Sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;

25) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico. Le prove a livello professionale degli spettacoli e l'attività amministrativa interna possono proseguire, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti;

26) sono sospese le prove e le esibizioni di cori e bande;

27) sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri di formazione permanente. Le

Tätigkeit gegenüber dem Publikum nur mit Beschränkung auf den Bücherverleih fortführen;

28) Tagungen, Kongresse und andere Veranstaltungen werden ausgesetzt, mit Ausnahme jener, die aus der Ferne stattfinden; alle öffentlichen Zeremonien werden ohne Anwesenheit von Publikum abgehalten;

29) innerhalb der öffentlichen Verwaltung werden Sitzungen aus der Ferne abgehalten, es sei denn, es gibt berechtigte Gründe;

30) Es wird empfohlen, wo immer dies möglich ist, für berufliche Tätigkeiten auf das Smart-working zurückzugreifen;

31) Aktivitäten, die in Tanzlokalen und Diskotheken stattfinden, bleiben ausgesetzt. Feste in Räumen und im Freien sind verboten, einschließlich solcher, die auf zivile und religiöse Zeremonien folgen; Feste und Messen jeglicher Art sind verboten;

32) die Tätigkeiten der Spiel-, Wett- und Bingosäle und der Kasinos sind ausgesetzt;

33) die Aktivitäten der Themen- und Vergnügunsparks sind ausgesetzt;

34) die Wettbewerbe und Prüfungen, welche nicht über die Distanz abgehalten werden können, sind ausgesetzt.

SPORT

35) Die Tätigkeiten der Turnhallen, Fitnesszentren, Schwimmbäder, Schwimmzentren und wie auch immer bezeichneten Sportzentren sind ausgesetzt. Die sportliche und die motorische Tätigkeit ist ausschließlich im Freien zulässig, vorausgesetzt, dass unter den Personen ein Mindestabstand von zwei Metern bei den sportlichen Aktivitäten und von einem Meter bei jeder anderen Tätigkeit eingehalten wird;

36) das organisierte Training ist unabhängig von der Sportdisziplin ausschließlich für Athletinnen und Athleten erlaubt, die im laufenden Jahr an internationalen oder

biblioteche possono svolgere per il pubblico esclusivamente l'attività di prestito;

28) sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico;

29) nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo motivate ragioni;

30) si raccomanda, dove possibile, che per le attività professionali si faccia ricorso allo smart-working;

31) restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere;

32) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

33) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;

34) sono sospesi i concorsi ed esami che non possano tenersi in modalità a distanza.

SPORT

35) Sono sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria esclusivamente all'aperto, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

36) indipendentemente dalla disciplina sportiva, le sessioni di allenamento organizzato sono consentite esclusivamente ad atlete e atleti che

nationalen Meisterschaften und/oder Wettkämpfen teilnehmen;

37) ab dem 8. November 2020 dürfen die Anlagen in den Skigebieten nur von den im Punkt Nr. 35) genannten Athleten verwendet werden;

38) die Tätigkeiten der Wellness- und Thermalanlagen sind ausgesetzt, mit Ausnahme jener mit verpflichtenden Gesundheitseinrichtungen oder welche Dienstleistungen erbringen, die zu den essenziellen Betreuungsstandards gehören, und zwar beschränkt auf jene Tätigkeiten.

WEITERE BESTIMMUNGEN

39) die Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Dienstleistungen an der Person sind unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß Anlage A des Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4 gestattet;

40) Bank-, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen bleiben in Übereinstimmung mit den bestehenden Protokollen gewährleistet;

41) der Zugang zu Gotteshäusern erfolgt mit organisatorischen Maßnahmen, welche Ansammlungen von Personen verhindern und den Mindestabstand von einem Meter einhalten;

42) die religiösen Zeremonien erfolgen unter Einhaltung der auf der Website der autonomen Provinz Bozen verfügbaren Protokolle, während bezüglich der Personenabstände und des Schutzes der Atemwege die entsprechenden Bestimmungen laut Anlage A des Landesgesetzes vom 08.05.2020, Nr. 4 angewandt werden;

43) der Zugang der Besucher zu den sozialen und sozio-sanitären Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage von spezifischen Protokollen, welche die Maßnahmen zur Vermeidung der Infektionen und den Schutz der Gesundheit von Nutzern und Personal regeln;

44) die öffentlichen Verwaltungen sind unter ständiger Berücksichtigung der epidemiologischen Entwicklung schon jetzt aufgerufen, alle geeigneten

nell'anno corrente partecipano a campionati e/o competizioni internazionali o nazionali;

37) a partire dall'8 novembre 2020, gli impianti nei comprensori sciistici possono essere utilizzati solo per gli allenamenti consentiti ai sensi del punto n. 35);

38) sono sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, solo ed esclusivamente pet tali attività.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

39) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4;

40) restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari, assicurativi;

41) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza di almeno un metro;

42) le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli disponibili sul sito della Provincia autonoma di Bolzano, salvo per quanto concerne le distanze interpersonali e le protezioni delle vie respiratorie, per cui si applicano le relative disposizioni dell'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4;

43) l'accesso dei visitatori alle strutture sociali e socio-sanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che determinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;

44) tenendo costantemente sotto controllo l'evolversi della situazione epidemiologica, le Pubbliche Amministrazioni sono fin d'ora chiamate ad adottare tutte le misure

organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, um die höchstmögliche Anwendung agiler Arbeitsmodelle zu gewährleisten - dies auch angesichts der Notwendigkeit, die Mobilität zu entlasten und die Ansteckungsgefahren zu verringern – sowie um die Qualität und Effektivität der Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu garantieren;

organizzative idonee sia ad assicurare la massima applicazione possibile di lavoro agile - ciò data la necessità di ridurre la mobilità e le occasioni di contagio – sia a garantire la massima qualità ed effettività dei servizi alle cittadine e ai cittadini;

45) für die Dauer des Notstandes kann das Land den Gemeinden, oder den von den Gemeinden beauftragten Trägern, Immobilien oder Teile von Immobilien, sowohl im Eigentum des Landes als auch von Dritten, für die Führung von Unterbringungsmöglichkeiten für obdachlose Personen zur Verfügung stellen. Ebenfalls können den Gemeinden, oder den von den Gemeinden beauftragten Trägern, Teile von Immobilien, welche für die Führung von staatlichen Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber genutzt werden, zur Verfügung gestellt werden, und zwar für die Organisation von vorübergehenden Wohnlösungen für Personen, welche in denselben Einrichtungen aufgenommen sind, das staatliche Aufnahmeprojekt abgeschlossen haben und für welche der Übergang zu autonomen Wohnlösungen in Vorbereitung ist;

45) per la durata dello stato di emergenza la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni o di gestori incaricati dai Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora. Può inoltre mettere a disposizione dei Comuni, o di gestori incaricati dai Comuni, parti di immobili utilizzati per la gestione dei centri statali di accoglienza per richiedenti asilo, ai fini della gestione di soluzioni abitative temporanee per persone, ospitate negli stessi centri, che sono giunte a conclusione del progetto statale di accoglienza e per le quali è in via di definizione il passaggio a soluzioni abitative autonome;

46) mit Bezug auf die von der Südtiroler Einzugsdienste AG gewährten Ratenzahlungspläne, die am 8. März 2020 behängend waren, sowie mit Bezug auf jene Verfügungen, mit welchen die bis zum 31. Dezember 2020 eingereichten Anträge angenommen wurden bzw. werden, festzulegen, dass die Verwirkung der Möglichkeit einer Ratenzahlung bei Nichtbegleichung von zehn Raten, auch wenn diese nicht aufeinander folgen, vorgesehen ist. Die Wirksamkeit dieses Punktes ist nicht bis zum 24. November 2020 beschränk;

46) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2020, di prevedere che la decadenza dal beneficio di rateazione avvenga al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive. L'efficacia del presente punto non si esaurisce il 24 novembre 2020;

47) die Amtsdauer der im Amt befindlichen, kurz vor dem Verfall stehenden oder bereits verfallenen Organe der Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien ist bis zu jenem Zeitpunkt verlängert, an dem das Abhalten der Wahlen aufgrund der gesundheitlichen Situation im Zusammenhang mit dem epidemiologischen Notstand COVID-19 möglich ist.

47) gli organi in carica e prossimi alla scadenza, oppure già scaduti, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sono prorogati fino al momento in cui la situazione sanitaria legata all'emergenza epidemiologica Covid-19 renderà possibile lo svolgimento delle elezioni.

UND WIDERRUFT

die Dringlichkeitsmaßnahmen bei Gefahr im Verzug Nr. 49 vom 25.10.2020 und Nr. 50 vom 30.10.2020.

Die Bestimmungen der vorliegenden Dringlichkeitsmaßnahme sind ab dem 4. November 2020 und bis zum 22. November 2020 wirksam, vorbehaltlich anderer Verfügungen.

Die Nichtbeachtung der in der vorliegenden Dringlichkeitsmaßnahme festgelegten Maßnahmen wird gemäß Artikel 4 des Gesetzesdekrets vom 25. März 2020, Nr. 19, abgeändert durch Umwandlungsgesetz Nr. 35/2020 bestraft.

Die vorliegende Dringlichkeitsmaßnahme ist an die Allgemeinheit gerichtet und wird auf der institutionellen Internetseite der Autonomen Provinz Bozen und im Amtsblatt der Region Trentino – Südtirol gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 19. Juni 2009, Nr. 2, veröffentlicht, da die Maßnahme an die Allgemeinheit gerichtet ist, sowie dem Ministerratspräsidenten und dem Regierungskommissär für die Autonome Provinz Bozen übermittelt.

E REVOCA

le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 49 del 25.10.2020 e n. 50 del 30.10.2020.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dal 4 novembre al 22 novembre 2020, salvo diversamente disposto.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.

La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Arno Kompatscher

Der Landeshauptmann und Sonderbeauftragte des COVID-19 Notstandes

Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l'emergenza COVID-19

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet | sottoscritto con firma digitale)

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:03/11/2020 19:09:12

Anlagen:

1) Eigenerklärung;
2) Liste der zugelassenen Detailhandelstätigkeiten.

Allegati:

1) Autodichiarazione;
2) Elenco delle attività commerciali al dettaglio consentite.

http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-da-scaricare.asp?publ_cate_id=22328

Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 130: decadenza affiliazione inattività società

Si pubblica il C.U. N. 111/A della F.I.G.C., inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società della Lega Nazionale Dilettanti e delle Società di puro Settore Giovanile.

COMUNICATO UFFICIALE N. 111/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi Allegato 1 e Allegato 2), sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 107/A del 2 ottobre 2020, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art.16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi Allegato 1 e Allegato 2.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 NOVEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Allegato 1

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

C.P.A. TRENTO E C.P.A. BOLZANO

760201 U.S. CANDRIAI CALCIO A 5
760022 U.S. FAI DELLA PAGANELLA
760198 S.S.D. GREEN TOWER TRENTO
79358 A.S.D. HOLIDAY
760210 S.V.D. ISSING
930626 U.S.D. JUGO TEAM 09
932349 A.S.V. MARLING
934089 G.S.D. PRO ALTO ADIGE FIVE
917369 A.S.D. REAL ANDALO
919169 A.S.D. SAN QUIRINO FUTSAL
760217 U.S. SORASASS
919167 A.S.V. SPINGES
920775 POL.D. STELLA VERDE
915854 A.S.D. VERVO
760206 F.C. ARGENTARIO A.S.D.
915416 CALCIO 5 SAN GOTTARDO
60065 U.S. CERMIS MASI DI CAVALESE
760036 A.S.D. FUTSAL TRIDENTINA Div.Naz.C5
920900 A.S.D. HIC SUNT LEONES FFA 74 75
932379 A.S.D. KAOS BOLZANO
74482 S.C. LAION LAJEN SEZ.CALCIO
932350 A.S.D. FUTSAL DOLOMITI
937831 A.S.D. ATHLETIC AVIO FUTSAL
920895 A.S.D. CENTRO LIFE TRENTO
919164 A.S.D. CLAN PIZZERIA ALLA NAVE
938201 A.S.D. LATEMAR CALCIO A 5
940848 S.S.D. LONA LASES
917247 U.S.D. VALLARSA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del C.P.A. di TRENTO e del C.P.A. di Bolzano, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 8 del 26.7.2012
C.U. n. 7 del 2.8.2012
C.U. n. 14 del 7.8.2014
C.U. n. 27 del 7.8.2014 (*Div.Naz.C5*)
C.U. n. 7 del 31.7.2014
C.U. n. 6 del 24.7.2014
C.U. n. 7 del 3.8.2017
C.U. n. 9 del 27.7.2017
C.U. n. 11 del 3.8.2017
C.U. n. 12 del 7.8.2017
C.U. n. 13 del 10.8.2017

Allegato n. 2

SOCIETA' DI PURO SETTORE GIOVANILE

C.P.A.TRENTO e C.P.A. BOLZANO

920891 A.S.D. DRAGHI MEZZOCORONA
934205 A.S.D. ENSI JUNIOR TRENTO
760193 S.V. PRAGS
935651 A.S.D. SOLTERI SAN GIORGIO
935729 ASV.D. ST. JAKOB GRUTZEN

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del C.P.A. di TRENTO e del C.P.A. di Bolzano, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 7 del 2.8.2012
C.U. n. 12 del 16.8.2012
C.U. n. 4 del 3.7.2014
C.U. n. 16 del 11.9.2014

Circolare n. 32: D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Oggetto: D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica -

Si pubblica copia della Circolare n. 32-2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D..

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 33 – 2020

Oggetto: D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica –

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, il D.L. n. 137 in oggetto (*cd. Decreto "ristori")* emanato, così come riportato nelle premesse all'articolato, a seguito della straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020 per la tutela della salute in connessione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.

E' riconosciuto, con il comma 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che dichiarano, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 633/1972, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. (*Si riportano i codici ATECO di cui alla Tabella in argomento che interessano l'attività sportiva:*

931110 – Gestione di stadi
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 – Attività di club sportivi
931300 – Gestione di palestre
931910 – Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 – Altre attività sportive nca).

Con il comma 3 è previsto, *analogamente a quanto in precedenza stabilito con il comma 4 dell'art. 25 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020,* che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (*comma 4*).

Il successivo comma 5 dispone che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Si ricorda che l'art. 25 del D.L. n. 34/2020 ha stabilito, al comma 5, che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000,00 euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione e fino a cinque milioni di euro nel periodo precedente.

Il comma 6 dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020 ha, poi, stabilito che l'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 6 dispone che per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto ai sensi del predetto art. 25 del D.L. n. 34/2020, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.

Il successivo comma 7 prevede che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5 (*che hanno già beneficiato del contributo*) come quota del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020; b) per i soggetti di cui al comma 6 (*soggetti che non hanno presentato istanza del contributo di cui all'art. 25)* come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al Decreto.

L'importo del contributo non può essere, in ogni caso, superiore a 150.000,00 euro (*comma 8).*

Il comma 9 dispone che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al Decreto agli importi minimi di 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (*per le attività sportive di cui ai codici ATECO sopra riportati, la percentuale è del 200%).*

Con il comma 10 è previsto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, commi da 7 a 14, del D.L. n. 34/2020.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione "per l'attuazione della presente disposizione".

Si ricorda che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, (vedasi la Circolare della LND n. 15 del 24 luglio 2020), possono fruire del contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020, anche gli enti non commerciali che esercitano in via non prevalente od esclusiva un'attività in regime d'impresa. Possono accedere al beneficio, tra l'altro, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che determinano il reddito ai sensi della Legge n. 398 del 1991. Al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per gli enti non commerciali e, quindi, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 148 del TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (proventi decommercializzati).

Art. 3 – Fondo per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Al fine di far fronte alla crisi economica delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive

Dilettantistiche" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate sono stabiliti con provvedimenti del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

Art. 8 – Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda –

Per le imprese operanti nei settori riportati nella Tabella 1 *(vedasi i codici ATECO riportati per le attività sportive all'art. 1*), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Il comma 2 dispone che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo art. 28 del D.L. n. 34/2020 (*ciò porterebbe a dedurre che destinatari dell'agevolazione possano essere, oltre alle* imprese*, anche gli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi da ottobre a dicembre 2020, destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, analogamente a quanto espressamente stabilito al comma 4 del richiamato art. 28 per i mesi da marzo a giugno 2020. Tuttavia, necessita attendere chiarimenti ufficiali in proposito).*

Il nuovo *tax credit* sui canoni di affitto spetta indipendentemente dall'ammontare dei ricavi 2019 e, dunque, anche ai contribuenti che si collocano oltre la soglia di 5 milioni prevista dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020, mentre permane la condizione di riduzione del fatturato nel mese per il quale si applica il *tax credit* di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese del 2019, *(requisito, peraltro, non richiesto per gli enti non commerciali per fruire della precedente disposizione agevolativa recata dall'art. 28 del D.L. n. 34)*, così come sussiste la condizione che il canone cui spetta il credito d'imposta (60% del canone) sia stato pagato nel periodo d'imposta 2020.

Art. 9 – Cancellazione della seconda rata IMU

Non è dovuta la seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella Tabella di cui allegato 1 (*vedasi codici ATECO riportati per le attività sportive all'art. 1)* a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Art. 10 – Proroga del termine di presentazione del Mod. 770

E' prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del Mod. 770 già prevista per il 31 ottobre 2020.

Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa Integrazione

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid-19, possono presentare all'INPS domanda di concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria per una durata massima di sei settimane collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi INPS e INAIL

Per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al Decreto, è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. I predetti importi dovranno essere versati, senza interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Art. 17 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Il comma 1 dispone che per il mese di novembre 2020 è erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covied-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, di pensione, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti del precedente comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e lo Sport del 6 aprile 2020, alla Società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti che già hanno beneficiato per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 dell'indennità prevista dalle precedenti disposizioni agevolative, per i quali permangono i requisiti richiesti, l'indennità pari a 800,00 euro è erogata dalla Società Sport e Salute senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

Art. 18 – Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Ai fini di implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus Covid-19 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno procedere all'esecuzione dei tamponi medesimi.

Art. 22 – Scuole e misure per le famiglie

Sono state apportate modifiche all'art. 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

E' previsto che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro agile (*smart working*)per tutto il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 16 anni (in precedenza 14 anni) nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 16 anni.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità *smart working,* uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto il periodo di quarantena del figlio minore di 14 anni, disposta dalla ASL competente a seguito di contatti verificatisi all'interno del plesso scolastico nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni. In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Comunicazioni / Mitteilungen Settore Tecnico

Comunicato Ufficiale n. 150: abilitazione allenatori UEFA C

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N° 150 – 2020/2021

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il Corso indetto con Comunicato Ufficiale n° 332 del 20/05/2020, tenutosi in modalità online per i residenti delle regioni del TRENTINO, della LOMBARDIA e VENETO dal 22/06/2020 al 31/07/2020, per conseguire l'abilitazione a 'ALLENATORE GIOVANI CALCIATORI - LICENZA C ', ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli con tale qualifica:

LUIGI ASOLE
GIUSEPPE BELUSSI
NICHOLAS BONATO
LUCIANO BORDIGNON
UMBERTO BRAGAGNOLO
MAURO BUSETTI
ANDREA CALAMO
FABRIZIO CAPELLI
CLAUDIO CARNEVALI
CARMINE CARPINO
DIEGO CASADORO
LUCA CASAGRANDE
ROCCO CATAPANE
DAVIDE CAVALLIN
VINCENZO CIACIO
MICHELLE COSTARDI
FILIPPO DAVERDA
FLAVIO DE LUCA
ANDREA FERRARI
ANDREA FIOCCHI
HERBERT FRANZELIN
BARTOLOMEO GIORDANO
RICCARDO GIORGIANNI
MASSIMO GIRLANDA
LORENZ HALLER
DAVID JUNGMANN
GENTJAN KAJANA
SIMONE LONGARETTI
FABRIZIO LOSA
MATTEO MANGIACASALE
ANDREA MARCHETTI
ARMANDO MENABO
LUIGI MORONI
GIORDANO NAVA
ANDREA NICLI
DELIO SIMONE PELOSI
MAURO POLTRONIERI
MASSIMILIANO RADICI
ALESSIO RODARO
GIOVANNI ROSSETTI
EUSTACHIO SABINO
MASSIMILIANO SALVI
MATTEO RENZO SANFILIPPO
MANFRED SCHAITER
THOMAS SCHWITZER
MICHELE SEGRETO
MARCO SIDOTI
ALEXANDER SILLER
MARCO SIMIONATO
MATTEO SORESINI
GIUSEPPE SUCCURRO
ELIO TORRICELLI
MICHAEL TRESOLDI
GIANLUCA VENEZIANI
ERIK VILLA
TOMMASO VILLA
MARCO VISCIONE
GIOVANNI VOLPETTI
DAVIDE ZANANDREIS
STEFANO ZONTA

Pubblicato in Firenze il 30/10/2020

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Demetrio Albertini

Comunicazioni Ambito Regionale / Mitteilungen Regionale Tätigkeit

Sospensione Attività Calcistica Ufficiale Regionale - CPA Trento e CPA Bolzano

Facendo riferimento alle disposizioni degli Organi sovra ordinati, ribadendo quanto notificato durante la riunione in teleconferenza svoltasi martedì 3 novembre si conferma la sospensione delle competizioni sportive regionali dei C.P.A. di Trento e di Bolzano fino al 3 dicembre 2020.

Per quanto riguarda gli allenamenti le Società dovranno attenersi alle disposizioni e ai divieti di cui ai DPCM, alle Ordinanze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alle comunicazioni della F.I.G.C. - L.N.D..

Teleconferenza con le Società di Calcio a 5 dei CPA di Trento e di Bolzano

A seguito dell'intesa fra i C.P.A. di Trento e di Bolzano si comunica che lunedì 9 novembre alle ore 20.00 si terrà una riunione in teleconferenza con le Società affiliate che svolgono attività di Calcio a 5. La riunione per fornire le opportune informazioni relativamente alla ripresa delle attività calcistica ufficiale dopo che auspicabilmente sarà terminata l'emergenza determinata dalla pandemia "covid-19".

L'apposito link sarà trasmesso agli indirizzi di posta elettronica istituzionale di ciascuna Società nel primo pomeriggio di lunedì 9 novembre.

Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen

Competizioni sportive / Sportwettkämpfe 2020/2021

A seguito dell'evolversi della **situazione epidemiologica**, dei **DPCM** del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle **Ordinanze Presidenziali contingibili ed urgenti** da parte del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige inerenti la **sospensione delle nostre competizione sportive e il divieto di allenamenti in gruppo**, il Consiglio Direttivo ha deliberato quanto segue in riferimento **all'attività di competenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano**:

- si comunica la **sospensione di tutte le competizioni per l'anno solare 2020**;
- per quanto riguarda i Campionati di **Promozione, 1^, 2^ e 3^ Categoria** e del Campionato **Femminile Under 15**, le **rimanenti gare del girone di andata e recuperi** saranno programmate **nell'anno 2021** con conseguente **modifica anche delle date programmate per i gironi di ritorno**; la programmazione dell'attività si pubblicherà prossimamente;
- le competizioni di **Coppa Promozione e Coppa Provincia 1^ Categoria** per la stagione sportiva 2020/2021 **sono definitivamente annullate** per dare spazio alla disputa dei rispettivi Campionati; l'ufficio contabilità del Comitato accrediterà sul conto delle società l'importo per l'iscrizione alla rispettiva Coppa;
- per quanto riguarda le Coppe **Provincia 2^ e 3^ Categoria** il Comitato valuterà prossimamente se e in che forma continuare con la competizione;
- per quanto riguarda i **Campionati Juniores, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15** il Comitato pubblicherà i **nuovi gironi per l'attività primaverile** tenendo conto delle attuali classifiche al momento della definitiva sospensione; nelle classifiche con numeri di gare dispari si utilizzerà il criterio della media punti;

Aufgrund der Entwicklung der **epidemiologischen Situation**, der **DPCM** des Ministerpräsidenten und der **Dringlichkeitsmaßnahmen bei Gefahr im Verzug** des Landeshauptmannes der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol, in Bezug auf die **Aufhebung unserer Sportwettkämpfe** und des **Verbots von Mannschaftstraining** hat der Vorstand für die **Tätigkeit mit Kompetenz des Autonomen Landeskomitee Bozen** wie folgt beschlossen:

- man teilt die **Aufhebung sämtlicher Sportwettkämpfe im Jahr 2020** mit;
- in Bezug auf die Meisterschaften **Landesliga, 1., 2. und 3. Amateurliga**, sowie Meisterschaften **Damen Under 15**, teilt man mit dass die noch ausständigen **Spiele der Hinrunden und Nachtragsspiele im Jahr 2021** programmiert werden; somit **ändert sich auch der Zeitplan für die angesetzten Spiele der Rückrunde**; die detailierte Programmierung der Tätigkeit wird demnächst veröffentlicht;
- die Tätigkeit **Pokal Landesliga und Landespokal 1. Amateurliga** für die Sportsaison 2020/2021 **sind definitiv annulliert**, damit die jeweiligen Meisterschaften ausgetragen werden können; das Komitee wird auf den Konten der Vereine die Anmeldungsgebühr der jeweiligen Pokale gutschreiben;
- in Bezug auf die **Landespokale 2. und 3. Amateurliga** wird das Komitee demnächst entscheiden ob und in welcher Form diese Tätigkeit weitergeführt wird;
- für die **Meisterschaften Junioren, A-Jugend Under 17 und B-Jugend Under 15** wird das Komitee demnächst die **neuen Kreise der Frühjahrstätigkeit** veröffentlichen, laut der Ranglisten bei Abbruch der Meisterschaften; bei jenen Ranglisten mit ungerader Anzahl ausgetragener Spiele wird der Punktedurchschnitt angewandt;

- in riferimento ai **Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 il girone Elite** (chiamato negli anni precedenti Regionale) **sarà ridotto da 10 a solo 8 squadre** secondo la definizione sotto riportata;

- per quanto riguarda i **Tornei Esordienti e Pulcini** saranno formati i **nuovi gironi per l'attività primaverile** secondo criteri e programmazione individuate dal Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico.

In riferimento alla situazione epidemiologica e ai decreti restrittivi, il Comitato Provinciale Autonomo si riserva di modificare ulterioromente quanto sopra esposto.

- in Bezug auf die **Meisterschaften A-Jugend Under 17 und B-Jugend Under 15 wird der Kreis Elite** (in den letzten Jahren Regionalmeisterschaft genannt) **von 10 auf 8 Mannschaften reduziert**, mittels unten veröffentlichter Kriterien;

- für die **Turniere C- und D-Jugend** werden **für die Frühjahrstätigkeit neue Kreise gebildet**, laut Kriterien und Programmierung, welche vom Koordinator des Jugend- und Schulsektors ermittelt werden.

Aufgrund der epidemiologischen Situation und der restriktiven Verordnungen, kann das Autonome Landeskomitee Bozen weitere Änderungen in Bezug auf oben genanntes vornehmen.

Campionato JUNIORES / Meisterschaft JUNIOREN

Fase Primaverile:

Il **Campionato Juniores Elite** (chiamato negli anni precedenti Regionale) sarà formato da **un girone unico di 8 squadre** con gare di andata e ritorno composto dalle prime tre squadre classificate dei gironi A e B e dalle prime due squadre classificate del girone C dell'attività autunnale.

La squadra vincente di questo girone parteciperà alla Fase Nazionale.

Il **Campionato Juniores per il titolo provinciale** sarà formato da **2 gironi da 6 squadre** con gare di andata e ritorno composti dalla quarta alla settima classificata del Girone A, dalla quarta all'ottava classificata del Girone B e dalla terza alla quinta classificata del Girone C dell'attività autunnale.
Per assegnare il titolo Campione Provinciale sarà disputata la finale tra le due vincenti gironi.

Per decretare le posizioni in classifica si terrà conto nell'ordine: punti / all'interno della stessa classifica lo scontro diretto / miglior differenza reti / maggior gol segnati / miglior Coppa Disciplina / sorteggio.

Nelle classifiche con numeri di gare dispari si utilizzerà inoltre il criterio della media punti.

Frühjahrstätigkeit:

Die **Meisterschaft Junioren Elite** (in den letzten Jahren Regionalmeisterschaft genannt) wird aus **einem Kreis mit 8 Mannschaften** mit Hin- und Rückspielen gebildet, zusammengesetzt aus den ersten drei platzierten Mannschaften der Kreise A und B und der ersten beiden platzierten Mannschaften des Kreises C der Herbsttätigkeit.
Der Sieger dieses Kreises wird die Nationale Phase bestreiten.

Die **Meisterschaft Junioren um den Landesmeistertitel** wird mit **2 Kreisen zu 6 Mannschaften** mit Hin- und Rückspielen gebildet, zusammengesetzt aus den vierten bis siebten platzierten Mannschaften des Kreises A, aus den vierten bis achten platzierten Mannschaften des Kreises B und aus den dritten bis fünft platzierten Mannschaften des Kreises C der Herbsttätigkeit.
Um den Landesmeisterschaftstitel zu vergeben wird das Finale zwischen den beiden Kreissiegern ausgetragen.

Um die Positionen in den Ranglisten zu bestimmen werden folgende Kriterien angewandt: Punkte / innerhalb der selben Rangliste das direkte Duell / bessere Tordifferenz / mehr erzielte Tore / bessere Fairnesswertung / Los.
In den Ranglisten mit nicht gleich ausgetragenen Spielen wird ausserdem das Kriterium des Punktedurchschnittes angewandt.

Il **Campionato Juniores Fair Play** sarà composto dalle restanti squadre, comprese squadre Pool e seconde squadre.

Die **Meisterschaft Junioren Fair Play** wird aus den restlichen Mannschaften, zusammen mit den Pool Mannschaften und den zweiten Mannschaften zusammengesetzt.

Campionato ALLIEVI / Meisterschaft A-JUGEND Under 17

Fase Primaverile:

Il **Campionato Allievi Under 17 Elite** (chiamato negli anni precedenti Regionale) sarà formato da **un girone unico di 8 squadre** con gare di andata e ritorno composto dalle prime squadre classificate dei A, C, D, e E e dalle prime due squadre classificate del Giorne B della 1^ fase.

Saranno aggiunte le 2 miglior seconde classificate dei gironi A, C, D, e E della 1^ fase.

Per decretare le migliori seconde classificate si terrà conto nell'ordine: punti / all'interno della stessa classifica lo scontro diretto / miglior differenza reti / maggior gol segnati / miglior Coppa Disciplina / sorteggio.
Nelle classifiche con numeri di gare dispari si utilizzerà inoltre il criterio della media punti.

Frühjahrstätigkeit:

Die **Meisterschaft A-Jugend Under 17 Elite** (in den letzten Jahren Regionalmeisterschaft genannt) wird aus **einem Kreis mit 8 Mannschaften** mit Hin- und Rückspielen gebildet, zusammengesetzt aus den erstplatzierten Mannschaften der Kreise A, C, D, und E und der ersten zwei platzierten Mannschaften des Kreises B der 1. Phase.
Außerdem qualifizieren sich die 2 besten zweitplatzierten der Kreise A, C, D, und E der 1. Phase.
Die besten Zweitplatzierten Vereine werden mit folgender Reihenfolge bestimmt: Punkte / innerhalb der selben Rangliste das direkte Duell / bessere Tordifferenz / mehr erzielte Tore / bessere Fairnesswertung / Los.
In den Ranglisten mit nicht gleich ausgetragenen Spielen wird ausserdem das Kriterium des Punktedurchschnittes angewandt.

Il **Campionato Allievi Under 17 per il titolo provinciale** sarà formato da **2 gironi da 8 squadre** con gare di andata e ritorno composti dalle terze e quarte classificate dei gironi A, C, D, e E e dalle terze, quarte e quinte classificate del girone B, insieme alle seconde classificate dei gironi A, C, D, e E non qualificate al Campionato Elite e dalle 3 miglior quinte classificate dei gironi A, C, D, e E della 1^ fase.

Per decretare le migliori quinte classificate si terrà conto nell'ordine: punti / all'interno della stessa classifica lo scontro diretto / miglior differenza reti / maggior gol segnati / miglior Coppa Disciplina / sorteggio.
Nelle classifiche con numeri di gare dispari si utilizzerà inoltre il criterio della media punti.

Per assegnare il titolo Campione Provinciale sarà disputata la finale tra le due vincenti gironi.

Die **Meisterschaft A-Jugend Under 17 um den Landesmeistertitel** wird mit **2 Kreisen zu 8 Mannschaften** mit Hin- und Rückspielen gebildet, zusammengesetzt aus den dritten und vierten platzierten Mannschaften der Kreise A, C, D und E und den dritten, vierten und fünften platzierten Mannschaften des Kreises B, zusammen mit den Zweitplatzierten der Kreise A, C, D und E welche sich nicht für die Elite Meisterschaft qualifiziert haben und aus den 3 besten fünften platzierten der Kreise A, C, D und E der 1. Phase.
Die besten Fünftplatzierten Vereine werden mit folgender Reihenfolge bestimmt: Punkte / innerhalb der selben Rangliste das direkte Duell / bessere Tordifferenz / mehr erzielte Tore / bessere Fairnesswertung / Los.
In den Ranglisten mit nicht gleich ausgetragenen Spielen wird ausserdem das Kriterium des Punktedurchschnittes angewandt.

Um den Landesmeisterschaftstitel zu vergeben wird das Finale zwischen den beiden Kreissiegern ausgetragen.

Il **Campionato Allievi Under 17 Fair Play** sarà composto dalle restanti squadre dei 5 gironi della 1^ fase insieme alle seconde squadre del girone F.

Die **Meisterschaft A-Jugend Under 17 Fair Play** wird aus den restlichen Mannschaften der 5 Kreise der 1. Phase zusammen mit den zweiten Mannschaften des Kreises F zusammengesetzt.

Campionato GIOVANISSIMI / Meisterschaft B-JUGEND Under 15

Fase Primaverile:

Il **Campionato Giovanissimi Under 15 Elite** (chiamato negli anni precedenti Regionale) sarà formato da **un girone unico di 8 squadre** con gare di andata e ritorno composto dalle prime squadre classificate dei gironi A, B, D, E e F e dalle prime due classificate del girone C della 1^ fase.

Sarà aggiunta la miglior seconda classificata dei gironi A, B, D, E e F della 1^ fase.

Per decretare la miglior seconda classificata si terrà conto nell'ordine: punti / all'interno della stessa classifica lo scontro diretto / miglior differenza reti / maggior gol segnati / miglior Coppa Disciplina / sorteggio.
Nelle classifiche con numeri di gare dispari si utilizzerà inoltre il criterio della media punti.

Il **Campionato Giovanissimi Under 15 per il titolo provinciale** sarà formato da **2 gironi da 8 squadre** con gare di andata e ritorno composti dalle seconde e terze classificate dei gironi A, B, D, E e F (ad eccezione della miglior seconda classificata qualificata per il girone Elite) e dalla terza, quarta e quinta classificata del girone C della 1^ fase.
Saranno aggiunte le 4 miglior quarte classificate dei gironi A, B, D, E e F della 1^ fase.

Per decretare le migliori quarte classificate si terrà conto nell'ordine: punti / all'interno della stessa classifica lo scontro diretto / miglior differenza reti / maggior gol segnati / miglior Coppa Disciplina / sorteggio.
Nelle classifiche con numeri di gare dispari si utilizzerà inoltre il criterio della media punti.

Il **Campionato Giovanissimi Under 15 Fair Play** sarà composto dalle restanti squadre dei 6 gironi della 1^ fase insieme alle seconde squadre del girone G.

Frühjahrstätigkeit:

Die **Meisterschaft B-Jugend Under 15 Elite** (in den letzten Jahren Regionalmeisterschaft genannt) wird aus **einem Kreis mit 8 Mannschaften** mit Hin- und Rückspielen gebildet, zusammengesetzt aus den ersten platzierten Mannschaften der Kreise A, B, D, E und F und der ersten zwei platzierten Mannschaften des Kreis C der 1. Phase.
Außerdem qualifiziert sich die beste zweitplatzierten der Kreise A, B, D, E und F der 1. Phase.

Der beste Zweitplatzierte Verein wird mit folgender Reihenfolge bestimmt: Punkte / innerhalb der selben Rangliste das direkte Duell / bessere Tordifferenz / mehr erzielte Tore / bessere Fairnesswertung / Los.
In den Ranglisten mit nicht gleich ausgetragenen Spielen wird ausserdem das Kriterium des Punktedurchschnittes angewandt.

Die **Meisterschaft B-Jugend Under 15 um den Landesmeistertitel** wird mit **2 Kreisen zu 8 Mannschaften** mit Hin- und Rückspielen gebildet, zusammengesetzt aus den zweiten und dritten platzierten Mannschaften der Kreise A, B, D, E und F (mit Ausnahme der besten Zweitplatzierten, welche sich für den Elite Kreis qualifiziert hat) und aus den dritten, vierten und fünften platzierten Mannschaften des Kreises C.
Hinzugefügt werden die 4 besten Viertplatzierten der Kreise A, B, D, E und F.

Die besten Viertplatzierten Verein werden mit folgender Reihenfolge bestimmt: Punkte / innerhalb der selben Rangliste das direkte Duell / bessere Tordifferenz / mehr erzielte Tore / bessere Fairnesswertung / Los.
In den Ranglisten mit nicht gleich ausgetragenen Spielen wird ausserdem das Kriterium des Punktedurchschnittes angewandt.

Die **Meisterschaft B-Jugend Under 15 Fair Play** wird aus den restlichen Mannschaften der 6 Kreise der 1. Phase zusammen mit den zweiten Mannschaften des Kreises G zusammengesetzt.

CHIUSURA UFFICI / BÜRO SCHLIEßUNG

Su indicazione della Lega Nazionale Dilettanti e in ottemperanza alle misure preventive per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 "coronavirus", si comunica la chiusura degli Uffici del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano al pubblico sino al martedì 24 novembre 2020 compreso. Gli stessi riapriranno, salvo ulteriori disposizioni, mercoledì 25 novembre 2020.

Per eventuali richieste di informazioni contattare telefonicamente o via mail il Comitato, il Presidente o i Consiglieri.

Auf Hinweis des Nationalen Amateurliga-verbandes in Bezug auf die Richtlinien zur Eindämmung der Verbreitung des Virus COVID – 19 „coronavirus", werden die Büros des Autonomen Landeskomitee Bozen für den Parteienverkehr bis einschließlich Dienstag, 24. November 2020 geschlossen. Falls keine neuen Richtlinien eintreffen wird die Öffnung wieder am Mittwoch, 25. November 2020 erfolgen.

Für eventuelle Infos können telefonisch oder per Email das Komitee, der Präsident oder die Vorstandsmitglieder kontaktiert werden.

"Si precisa che, in caso di dubbi, l'interpretazione del Comunicato Ufficiale ha luogo sulla base del testo italiano."

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO DI BOLZANO, 05/11/2020.

Il Segretario – Der Sekretär
Roberto Mion

"Wir weisen darauf hin, dass für die Auslegung des Rundschreibens in Zweifelsfällen der italienische Text ausschlaggebend ist."

VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESKOMITEE BOZEN AM 05/11/2020.

Il Presidente - Der Präsident
Paul Georg Tappeiner